



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteInnocenza **ZAFFINA** ConsigliereElisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32073** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 67124 reso da **FAVARO Ennio**, quale economo del Comune di Mirano (VE) per il periodo 01/01/2019-31/07/2019;
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta la relazione e udito all'udienza pubblica del 30 ottobre 2024 il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Federica Pasero;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 310 del 16 luglio 2024, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 67124, reso dall'economo comunale Favaro Ennio e riferito al periodo di gestione 01/01-31/07/2019, trattandosi di conto relativo all'ultima gestione dell'agente

	contabile (art. 147, co. 3, lett. b), c.g.c.) e avendo rilevato che:	
	• non era stata depositata, unitamente al conto, la relazione dell’organo	
	di controllo interno prevista dall’art. 139, co. 2, c.g.c.;	
	• sotto il profilo <i>sostanziale</i>, la gestione si appalesava non regolare in	
	quanto alla data del 31/07/2019 vi era una giacenza in cassa di euro 992,24	
	ed era riportata la seguente annotazione: “ <i>Importo versato all’Economo</i>	
	<i>subentrante</i> ”.	
	• con deliberazione n. 42 del 26.03.2019 della Giunta Comunale, era	
	stata disposta un’anticipazione per l’anno 2019 di euro 15.493,71 a favore	
	dell’economo comunale.	
	II. In data 9 ottobre 2024 il Comune di Mirano depositava una memoria	
	difensiva, con la quale evidenziava che nel periodo di gestione 01/01-	
	31/07/2019 non era stato emesso alcun mandato di pagamento a favore	
	dell’economo a titolo di anticipazione per il servizio economale.	
	Confermava, quindi, che la giacenza iniziale del 2019 comprendeva	
	l’anticipazione di cassa economale per l’anno 2018, non restituita alla data	
	del 31/12/2018, ma riversata all’Ente con reversale n. 2653/2019.	
	III. In data 9 ottobre 2024 l’economo comunale Ennio Favaro depositava	
	una memoria con la quale precisava che:	
	- alla delibera di Giunta comunale n. 42 del 26/03/2019 non era seguito alcun	
	impegno di spesa;	
	- la gestione economale dell’anno 2019 era erroneamente avvenuta in	
	continuità con la dotazione del 2018;	
	- l’anticipazione ricevuta per l’anno 2018 era stata rimborsata con reversale	
	n. 2653 del 20/09/2019;	
	2	

	- la giacenza finale di euro 992,24, composta di euro 492,24 su carta di credito prepagata e di euro 500 in contanti, era stata consegnata all'economo comunale subentrante per garantire la gestione del servizio nelle more dell'erogazione della nuova anticipazione.	
	IV. All'udienza pubblica del 30 ottobre 2024, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Zotti, comparso l'agente contabile, il Sostituto Procuratore Generale Federica Pasero ha concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	Il conto indicato in epigrafe è irregolare.	
	Come evidenziato in atti dal Magistrato istruttore, è stata rilevata una giacenza finale di cassa, per l'importo di euro 992,24, di cui euro 500 in contanti (disponibili in cassaforte) ed euro 492,24 su carta di credito prepagata, che è stata versata all'agente contabile subentrante al termine del periodo di gestione in esame (cfr. nota del Responsabile del Servizio Economico Finanziario prot. n. 56341 del 4 giugno 2024).	
	Tale circostanza, oltre a risultare dal verbale di passaggio di consegne tra agente cessante e subentrante, redatto in data 5 agosto 2019, è evincibile dal conto sottoscritto dall'agente contabile cessante e dal responsabile del servizio finanziario, ove è riportato, in corrispondenza della giacenza di euro 992,24, che si tratta di <i>“importo versato all'Economo subentrante”</i> . Al riguardo, l'agente contabile ha evidenziato che tale somma è stata consegnata all'economo subentrante per garantire l'operatività economale in attesa dell'erogazione della nuova anticipazione.	
	Dal conto risulta, altresì, una giacenza iniziale, pari ad euro 20.311,08, che,	
	3	

	come emerso in sede istruttoria, comprende il fondo di cassa economale del	
	2018, non restituito alla data del 31/12/2018, e corrisponde alla giacenza	
	finale del medesimo esercizio (euro 15.493,71), riversata dallo stesso	
	economo con la reversale n. 2653 del 20/09/2019. Sul punto l'agente	
	contabile ha ammesso che la gestione economale dell'anno 2019 è	
	erroneamente avvenuta in continuità con l'esercizio precedente.	
	Orbene, le giustificazioni addotte dall'agente nella propria memoria non	
	consentono di ritenere superate le criticità esposte nella relazione.	
	La gestione economale, infatti, è per sua natura una gestione per cassa,	
	annuale, che deve chiudere in pareggio: <i>“nessuna possibilità è ammessa di</i>	
	<i>disporre impegni contabili e pagamenti su somme del precedente esercizio</i>	
	<i>finanziario che avrebbero dovuto essere rendicontate e puntualmente</i>	
	<i>riversate in tesoreria, nel rispetto del fondamentale principio dell'annualità</i>	
	<i>del bilancio”</i> (cfr. Corte conti, Sez. Calabria, sent. n. 63/2020), non essendo	
	consentita la formazione di residui (sul punto, cfr. anche Sez. Veneto, sent.	
	n. 112/2019, Sez. Liguria, sent. n. 5/2017), come, peraltro, previsto anche	
	dall'art. 57, comma 8, del Reg. di contabilità, approvato con delibera C.C. n.	
	47 del 26.7.2018, che impone, appunto, all'agente la restituzione	
	dell'importo non utilizzato dei fondi di anticipazione alla fine dell'esercizio	
	finanziario.	
	Peraltro, il mancato versamento in tesoreria da parte dell'agente contabile,	
	alla fine del periodo di gestione, di quanto giacente in cassa e non speso	
	avrebbe dovuto formare oggetto di approfondimento da parte dell'organo di	
	controllo a cui, ai sensi dell'art. 139 c.g.c., è affidato, come evidenziato dalla	
	giurisprudenza di questa Sezione, il compito di <i>“dare conto dell'attività di</i>	
	4	

	<i>verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto;</i>	
	<i>la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture</i>	
	<i>contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle</i>	
	<i>entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza</i>	
	<i>che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con</i>	
	<i>evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo</i>	
	<i>di rendicontazione” (cfr. Sez. giur. Veneto, ord. n. 15/2023).</i>	
	Il Collegio ritiene, pertanto, di dichiarare l'irregolarità della gestione di cui	
	al conto giudiziale n. 67124 reso dall'economo Favaro Ennio del Comune di	
	Mirano, demandando agli Organi responsabili dell'ente locale il puntuale	
	adempimento degli obblighi di legge e, quindi, di adottare ogni iniziativa che	
	consenta loro di conformare l'azione amministrativa a quei canoni di legalità	
	e di virtuosità della P.A. nel cui solco si collocano le osservazioni formulate	
	dalla Sezione.	
	La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell'agente contabile,	
	esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto,	
	definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32073 del registro di	
	Segreteria, dichiara l'irregolarità della gestione di cui al conto giudiziale n.	
	67124.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.	
	Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2024.	
	Il Giudice relatore	Il Presidente
	5	

[illegible]